

verrà indetto dopo l'attuazione della presente legge saranno ancora ammessi coloro che oltre le condizioni generali prescritte dall'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e quelle richieste ai numeri 1° e 2° dell'articolo 6, abbiano conseguito la licenza delle scuole tecniche e dimostrino con certificato del presidente del tribunale, del procuratore del Re o del pretore di avere frequentato da almeno un anno quale praticante l'ufficio di cancelleria o di segretario ».

L'onorevole Giaccone non è presente.

BATTAGLIERI. Domando di parlare, come secondo firmatario dell'emendamento.

PRESIDENTE. Parli.

BATTAGLIERI. L'emendamento non ha bisogno di spiegazioni. Con esso si tende ad ottenere il rispetto ad una specie di diritto acquisito.

Se al numero 3 dell'articolo sesto si diminuisce per coloro che già si trovano in funzione il limite di studio, si chiederebbe come corrispettivo la dimostrazione che, da un anno almeno, già esercitano funzioni giudiziarie.

Mi pare che la proposta sia tanto equa che spero il ministro vorrà accettarla.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono dolente di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Battaglieri, per quella ragione generale che ho detto; e, cioè, che bisogna evitare in leggi organiche disposizioni, che abbiano un carattere quasi individuale.

Qui proprio si vede che l'onorevole Battaglieri ha presente un caso particolare. In astratto, potrà anche esser degno della maggior considerazione; ma, confermo ancora, non è possibile legiferare su casi particolari.

BATTAGLIERI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Art. 24.

I funzionari in servizio all'attuazione della presente legge, i quali siano forniti di laurea in giurisprudenza, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

Qui c'è un articolo sostitutivo dell'onorevole Giacinto Gallina che è questo:

« I funzionari che all'attuazione della presente legge sono forniti di laurea in giurisprudenza saranno preferiti nelle promozioni unicamente nel periodo di attuazione della legge stessa agli altri della medesima classe ».

C'è poi un altro articolo sostitutivo dell'onorevole Riccio che è il seguente:

« I funzionari promovibili ai sensi dell'articolo 14, che siano forniti di laurea in giurisprudenza, saranno preferiti nelle promozioni che seguiranno l'attuazione della presente legge agli altri della medesima classe.

« Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 163 dell'ordinamento giudiziario, rispetto ai vicecancellieri in servizio presso le Corti di cassazione al 1° gennaio 1903 ».

L'onorevole Gallina ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GALLINA. Non ho bisogno che di un minuto per dare ragione del mio emendamento. L'articolo 24 del progetto dispone che siano accordate delle preferenze ai funzionari in servizio, forniti di laurea in giurisprudenza, e quindi comprende nel beneficio anche quei funzionari che sono in servizio all'atto della promulgazione di questa legge ed attualmente non sono forniti della laurea ma la possono conseguire dopo la promulgazione di questa legge. Cito, per maggior chiarezza, il caso di quei funzionari che avendo sede giudiziaria in una sede di Università prestano il loro servizio e si iscrivono anche ai corsi universitari conseguendo la laurea molto dopo la promulgazione di questa legge.

Non sembra opportuno che questi privilegiati di sede sieno anche preferiti nella carriera con danno di tutti gli altri funzionari privi di preferenze e di privilegi.

Ecco perchè ho proposto l'emendamento che raccomando al ministro e alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

RICCIO. Due parole sole, per muovere due quesiti.

Vorrei domandare all'onorevole ministro, in primo luogo, se coloro che sono forniti di licenza legale delle Università per procuratore e notaio vanno compresi nelle facilitazioni accordate dall'articolo 24, o no. Ecco la prima questione: io credo che debbano essere compresi. La seconda è se il vantaggio che dà la laurea nelle promozioni si applica una volta sola, nelle prime promozioni, cioè in quelle che seguono l'attuazione della legge, oppure se si deve sempre, in caso di uguaglianza, in tutta la carriera, dare la preferenza alla laurea.

Io credo si tratti di un beneficio che si applica solamente all'attuazione della legge, e perciò la proposta dell'onorevole Gallina e la prima parte della proposta mia coin-